

Caso n. 6/2010

IV Trofeo Challenge Ignazio Florio 2009 - Yacht Club Favignana

ITA 15321 c/ Comitato di regata

Regola 63.4 del Regolamento di regata ISAF – Una parte dell’udienza la quale ritenga che un membro del comitato per le proteste sia una parte interessata deve ricusarlo al più presto possibile.

Definizione di “parte interessata” del Regolamento di regata ISAF – E’ parte interessata una persona che abbia qualcosa da guadagnare o da perdere per effetto di una decisione del Comitato per le proteste o che abbia uno stretto interesse personale nella decisione.

Regola M2 del Regolamento di regata ISAF – E’ raccomandato che quando una riparazione viene richiesta per asserito errore del Comitato di regata, un membro del Comitato di regata non dovrebbe far parte del Comitato per le proteste.

Regola 71.2 del Regolamento di regata ISAF – La Giuria d’appello può rinviare il caso davanti allo stesso o ad altro comitato per le proteste.

Regola 63.3(b) del Regolamento di regata ISAF – Se la parte era assente all’udienza per motivi inevitabili, il comitato per le proteste può riaprire l’udienza.

Regola 66 del Regolamento di regata ISAF – Quando si riapre un’udienza la maggioranza dei membri del comitato per le proteste deve, ove possibile, essere composta da membri del comitato per le proteste originario.

LA GIURIA D’APPELLO

riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Fabio Donadono, Piero Occhetto ed Eugenio Torre (Componenti Effettivi) ha emesso la seguente

decisione

sull’appello proposto in data 22 aprile 2010 dalla barca ITA 15321, denominata l’Ottavo Peccato, contro le decisioni emesse il 28 febbraio ed il 21 marzo 2010 dal Comitato per le proteste del IV Trofeo Challenge Ignazio Florio organizzato dallo Yacht Club Favignana, con le quali è stata respinta la richiesta di riparazione presentata dall’appellante in relazione alla sua posizione in classifica quale DNF al termine della quinta ed ultima prova disputata nella stessa giornata.

1) Con decisione n. 18 del 28 novembre 2009 la Giuria d'Appello, nell'accogliere un precedente appello proposto dalla stessa imbarcazione avverso precedente decisione del C.d.P. con la quale era stata ritenuta invalida, in quanto presentata oltre il relativo termine, la richiesta di riparazione presentata dall'appellante contro la sua posizione in classifica quale DNF al termine dell'ultima prova (5), aveva così disposto: *“la Giuria d'Appello accoglie l'appello di barca ITA 15321, e annulla la decisione impugnata e rinvia al Comitato per le proteste per l'ordinaria trattazione della richiesta di riparazione validamente proposta dalla stessa barca appellante”*.

2) Il Presidente del Circolo Organizzatore, in ottemperanza a tale decisione, con lettera racc. A.R. del 10 febbraio 2010, indirizzata ai componenti del C.d.P. e all'armatore di ITA 15321, comunicava per il giorno 28 febbraio 2010 ad ore 11 la fissazione dell'udienza per trattazione della richiesta di riparazione .

3) In tale sede, senza alcun ulteriore accertamento risulta emanata la seguente decisione del C.d.P.: *“FATTI ACCERTATI: all'udienza non si è presentato nessun rappresentante della imbarcazione ITA 15321 e la richiesta di riparazione è stata decisa come da reg. 63.3 (b). La prima imbarcazione, nella 5^a prova, è arrivata alle ore 15.27,20. L'imbarcazione ITA 15321 non è arrivata entro gli 80 minuti previsti dal punto 15 delle I.d.R. (regata costiera) e cioè entro le ore 16.47,20 ed è stata, conseguentemente classificata DNF. Il punteggio di ITA 15321, nella quinta prova, non è stato peggiorato da una azione non corretta o da una omissione del C.d.R. - CONCLUSIONI E REGOLE APPLICATE: La richiesta di riparazione non viene accolta in accordo al punto 15 (regata costiera) e 17 classifiche delle i.d.r. e delle regole 62.1 (a), A5, L. 15.2 e la fondamentale 3 del R.R.S. - ITA 15321 è, quindi, DNF nella 5^a prova del IV trofeo I. Florio”*.

4) La predetta decisione veniva comunicata all'armatore di ITA 15321, via mail nella stessa giornata del 28 febbraio 2010, senza peraltro allegare copia della stessa ma solo indicandone l'esito e riassumendo le regole applicate.

5) L'armatore di ITA 15321, con nota in data 1 marzo 2010, chiedeva la riapertura dell'udienza in quanto non aveva avuto tempestiva notizia della fissazione dell'udienza di trattazione della riparazione a causa di una sua temporanea assenza, dovuta a motivi di salute, dalla sua abituale residenza.

6) In esito e dichiarato riscontro alla predetta istanza, il Presidente del Circolo Organizzatore, con nota del 9 marzo 2010, comunicava che *“la riapertura dell'udienza del 28 febbraio si svolgerà il 21 marzo c.a. alle ore 11 c/o il Circolo Velico di Marsala ...”*.

7) Nella fase iniziale di tale udienza di riapertura della precedente udienza del 28 febbraio, il rappresentante timoniere di ITA 15321 proponeva obiezione nei confronti

di tutti i componenti del C.d.P., motivata come da nota allegata al verbale nella quale si chiedeva al Comitato organizzatore la costituzione di un nuovo C.d.P. per la trattazione della richiesta di riparazione in quanto, trattandosi di una richiesta ai sensi dell'art. 62.1 a), riteneva tutti i componenti del C.d.P., quali componenti anche del CdR che aveva preso la decisione contestata, parti interessate.

8) Al riguardo dal verbale risulta che l'udienza non ha avuto ulteriore corso a causa della ricusazione e che *"conseguentemente il caso si ritiene chiuso con la decisione del 28 febbraio"*. La decisione veniva annunciata il 21 marzo 2010 e la copia del verbale veniva recapitata alla parte il 7 aprile 2010.

9) Con atto in data 22 aprile 2010, l'armatore ed il timoniere di ITA 15321 proponevano appello. Innanzitutto, vengono riepilogate le dichiarate anomale vicende procedurali e viene ulteriormente evidenziata la circostanza che l'udienza di riapertura della iniziale decisione del 28 febbraio, pur concessa, non abbia avuto corso in seguito alla accettazione della ricusazione del C.d.P. effettuata nel corso della stessa udienza del 21 marzo. L'appellante quindi pur dichiarando di ritenere che quella del 21 marzo non possa essere considerata una valida decisione sulla riapertura d'udienza concessa dal C.d.P., e rilevando che lo stesso Comitato non aveva mai inviato ai rappresentanti di ITA 15321 copia del verbale della precedente udienza del 28 febbraio, peraltro, stante l'inciso della dichiarata conferma di tale decisione contenuto in calce al verbale del 21 marzo, ritiene utile analizzare tutte le regole del Regolamento di Regata ISAF e delle IdR che nella comunicazione ricevuta via mail il CdP ha indicato aver posto a base della predetta decisione del 28 febbraio 2010, con argomentazioni che possono essere così riassunte:

- Regola 62.1(a) Sul punto l'appellante riconferma di ritenere sussistenti i presupposti in presenza dei quali la regola consente la concessione della riparazione. Lamenta infatti che la sua posizione nella classifica finale della manifestazione sia stata sensibilmente peggiorata a causa del malgoverno che il CdR ha fatto nell'applicazione del tempo limite nella 5° prova e che ha portato alla classificazione di ITA 15321 come DNF in tale prova. Infatti a causa di tale negativa ed erronea classificazione, la stessa imbarcazione, che al termine della 4° prova era al comando della classifica generale con 10 punti di vantaggio sul secondo e 14 sulla terza, nella classifica finale era solamente terza.

- L.15.2 L'appellante rileva che l'appendice L del regolamento di regata è una guida alla compilazione delle istruzioni di regata; i presidenti dei Comitati devono fare con attenzione le scelte sulle parti da inserire con particolare riferimento al tipo di regata

da disputarsi; il Comitato avrebbe fatto un grave errore applicando un tempo limite che non ha tenuto conto delle diverse classi, contrariamente a quanto prescritto proprio nel punto L 15.2; infatti su 31 barche iscritte, le uniche due barche inserite come arrivate nella classifica della 5° prova sono le due imbarcazioni più grandi.

- Punto 15 Tempo limite IdR Lamenta l'appellante che la regata costiera finale del giorno 19 in base alla previsione del punto 15 delle IdR aveva come tempo limite le ore 18 ma che tale termine non è stato rispettato dal Comitato di regata che ha interrotto la regata alle ore 16.47.20. Ricorda che il primo capoverso dello stesso punto prescrive una formula matematica per determinare il tempo limite con riferimento sia alla media delle imbarcazioni iscritte sia alla lunghezza della regata e che lo sviluppo di tale formula portava alla individuazione di un tempo limite di percorrenza di 12,459 ore peraltro già ridotto con la previsione della parte finale del primo capoverso del punto 15 delle IDR della scadenza del tempo il giorno 19 alle ore 18. Precisa inoltre l'appellante che il terzo comma del punto 15 delle IdR prevedeva che per la regata del giorno 19 (settembre 2009), quella di cui si tratta, *"il tempo limite doveva ritenersi esteso alle ore 18,00 e non ridotto rispetto alle ore 18"* . Tale estensione doveva intendersi come *"l'indicazione di un termine non modificabile e quindi per la regata del giorno 19 settembre il tempo limite era fissato inderogabilmente dalle istruzioni di regata nelle ore 18, e non allo scadere degli 80 minuti dopo l'arrivo della prima imbarcazione"*. A ulteriore conferma di tale interpretazione l'appellante ricorda che sia il Bando che le Istruzioni richiamavano come regole applicabili alla regata anche la Normativa Federale per la Vela d'Altura che a pag. 10 punto 20) per le prove da classificarsi in tempo compensato in base a rating, prescrive che, fissato un tempo limite che deve essere determinato tenendo conto dello stesso rating delle imbarcazioni iscritte, eventuali ulteriori previsioni di un tempo di arrivo rispetto al primo devono consistere in adeguata estensione del primo tempo limite. L'appellante poi passa in rassegna tutte le classifiche delle varie prove evidenziando che il C.d.R. aveva positivamente classificato le imbarcazioni che erano arrivate entro il tempo limite ma oltre il termine dal primo, fissato rispettivamente in 60 minuti per la regata a bastone e 80 per la costiera, nonché le imbarcazioni arrivate oltre il tempo limite ma entro il prescritto tempo di arrivo dal primo. Da tali elementi l'appellante trae conferma per affermare che lo stesso Comitato nelle precedenti prove ha sempre applicato la disposizione del tempo limite in senso conforme alla normale e corretta interpretazione sostenuta dall'appellante, mentre solo nella 5° prova ne ha dato una applicazione del tutto contraria a quella dei giorni precedenti. Conclude l'appellante evidenziando che ben 6 imbarcazioni su 31, quando la regata è stata

interrotta per l'erronea valutazione dell'avvenuta scadenza del tempo limite, avevano ancora la possibilità di vincere la regata. Osserva quindi l'appellante che, se fosse vera l'avversata interpretazione, le regate a compenso non avrebbero più ragione di esistere in quanto, a causa della contrazione del tempo limite in base al distacco dai primi arrivati in tempo reale (ovviamente le barche più grandi), non verrebbero garantite a tutti i concorrenti e in particolare agli scafi più piccoli, le stesse possibilità di vittoria.

- Regola 17 Classifiche IdR ed A5 L'appellante contesta che tali disposizioni non avrebbero alcuna attinenza con i motivi oggetto di richiesta di riparazione.

10) Con nota pervenuta il 14 maggio il Presidente del C.d.P. formulava le proprie osservazioni evidenziando in particolare che:

- 1) il CdP pur non essendovi obbligato e pur ritenendo la non sussistenza di alcun *"comportamento non corretto del Comitato"* aveva concesso, ai sensi delle reg. 63.3 b) e 66 del RRS la riapertura dell'udienza del 28 febbraio quale prova di disponibilità verso la parte, ricevendone invece la totale ricusazione;
- 2) lo stesso CdP, ricusato alla riapertura dell'udienza così concessa, accettava la ricusazione con attestazione scritta nello stesso verbale del 21 marzo, di cui non veniva consegnata copia scritta alla parte non avendola questa richiesta nella prescritta forma scritta;
- 3) non appena la parte ha formulato in forma scritta la relativa richiesta, il predetto verbale è stato inviato all'armatore di ITA 15321 con raccomandata ricevuta l'otto aprile 2010;
- 4) la ricusazione dell'intero Comitato, formulata da ITA 15321 il 21 marzo 2010, sarebbe *"tardiva e decaduta dai termini"* in quanto sarebbe dovuta avvenire sin dalla prima udienza del 19 settembre, all'apertura della quale il Comitato è stato in toto accettato;
- 5) sul merito della classificazione DNF di ITA 15321 nella quinta prova del Trofeo Ignazio Florio il CdP non ha commesso alcuna azione non corretta od omissione che ai sensi della regola 62.1 (a) faccia sorgere il diritto alla riparazione della imbarcazione appellante, in quanto non vi è ombra di dubbio che ITA 15321 non è arrivata entro gli 80 minuti previsti dal primo arrivato ed è stata correttamente classificata DNF;
- 6) quindi non c'è stato assolutamente *"mal governo"* della regola come sostenuto dall'appellante ma è stata solo la cessazione del vento che non ha permesso ad ITA 15321 di arrivare nei tempi previsti dal punto 15 delle IdR che non lasciava possibilità alcuna di interpretazione diversa da quella adottata dal Comitato

che ha applicato lo stesso principio in tutte le regate in programma senza che nessuna richiesta di riparazione sia mai stata formulata in precedenza.

L'appello proposto il 22 aprile è tempestivo rispetto alla comunicazione del verbale della udienza del 21 marzo, ricevuta con raccomandata ritirata il 7 aprile, di riapertura dell'udienza.

Nella decisione del 21 marzo 2010 risulta in primo luogo che " *Alla riapertura dell'udienza il (rappresentante della parte) ha ricusato l'intero Comitato (vedi dichiarazione allegata) e l'udienza conseguentemente non ha avuto corso*"; è poi ulteriormente precisato che " *il Comitato in data 28 febbraio 2010, non aveva accolto la richiesta di riparazione di ITA 15321 motivandola. Della decisione sono stati informati ITA 15321 e la Giuria d'Appello FIV. In quella udienza la parte non si è presentata ed il Comitato ha operato in conformità alla reg. 63.3 (b). Va precisato, infine che lo stesso Comitato composto dagli stessi ufficiali di regata e da (altra persona), che ha fatto sapere di non potere essere presente perché membro del Direttivo UVAI nell'udienza del 28 febbraio, non è stato ricusato, né in parte né in toto, nella prima udienza del 19 settembre 2009. Pertanto "La richiesta di riapertura di udienza concessa dal Comitato in accordo alla reg. 66, anche in quell'occasione ancora non ricusato, non ha avuto esito alcuno. Conseguentemente il caso si ritiene chiuso con la decisione del 28 febbraio."*

La Giuria d'Appello osserva al riguardo che in primo luogo il Comitato ha errato nel ritenere che la sola formulazione della obiezione comportasse l'automatica conseguenza del non poter procedere oltre nell'udienza, quindi nel dover accettare passivamente la "ricusazione" formulata da ITA 15321.

Invece, tale istanza della parte era solo idonea ad aprire una fase preliminare dell'udienza che onerava lo stesso C.d.P. di effettuare una verifica e valutazione di ammissibilità e fondamento della stessa finalizzata, qualora si fossero ritenuti sussistenti tali elementi, ad accoglierla con sospensione dell'ulteriore trattazione in attesa della nuova nomina del CdP da parte del Circolo Organizzatore ai sensi delle Reg 89.2 b) e 91.a), ovvero nella diversa ipotesi di ritenuta inammissibilità e/o infondatezza, di rigettarla e proseguire oltre nell'ordinaria trattazione dell'udienza.

Ma in questo caso, proprio il Comitato ha evidenziato delle circostanze tali da poter pervenire ad una decisione preliminare di rigetto della istanza di ricusazione in quanto inammissibile e quindi a proseguire nella ulteriore trattazione della udienza di riapertura. Infatti la circostanza che nella prima udienza del 18 settembre 2009 la parte non avesse sollevato alcuna obiezione alla composizione del CdP coincidente con

quella del CdR, era di per sé idonea a rendere inammissibile la successiva tardiva obiezione formulata dalla stessa parte alla riapertura dell'udienza del 21 marzo.

In base alla regola 63.4 RRS "una parte dell'udienza la quale ritenga che un membro del comitato per le proteste sia una parte interessata deve ricusarlo al più presto possibile".

La parte, non sollevando tempestivamente obiezioni alla prima udienza, aveva prestato acquiescenza a che fosse quel Comitato a decidere il caso, con la conseguenza che in tale composizione il Comitato era legittimato dalla stessa parte a trattare e decidere in prosieguo il caso. Acquiescenza confermata del resto anche dalla circostanza che nell'appello proposto contro la precedente decisione (caso 18/2009) nessun motivo di censura era stato formulato da ITA 15321 sulla composizione del CdP . Composizione che era stata poi ulteriormente legittimata tra l'altro proprio dalla decisione della G.d.A. su tale appello in quanto, pur potendo in ipotesi, ai sensi della regola 71.2 rimettere la trattazione ad un diverso Comitato, si è deciso di rimetterla allo stesso Comitato che, infatti, in ottemperanza a tale decisione, ai sensi della regola F5, aveva convocato l'udienza del 28 febbraio 2010. Il che preclude ad ITA 15321 di contestare tardivamente la composizione del Comitato in tale sede di rinvio.

Anche le ulteriori circostanze di fatto evidenziate dal C.d.P., e cioè che la composizione del Comitato del 21 marzo era la stessa del 28 febbraio e, a parte un componente, era la stessa della prima udienza del 18 settembre 2009, avrebbero dovuto portare lo stesso Comitato ad individuare un ulteriore profilo di rigetto della stessa istanza di ricusazione riconducibile alle disposizioni di cui alle regole 66 ultimo periodo, 71.2 e F5.

Infatti trattandosi di una udienza di riapertura l'ultimo periodo dell'art. 66 prescrive che " *Quando si riapre una udienza la maggioranza dei membri del Comitato delle proteste deve, ove possibile, essere composta da membri del comitato per le proteste originario*". Quindi anche in applicazione di tale regola, la composizione del Comitato nell'udienza di riapertura del 21 marzo del tutto legittimamente era la stessa della precedente udienza del 28 febbraio, che come già visto era corrispondente, a parte una unità, a quella della iniziale udienza del 19 settembre 2009 a cui la decisione della GdA n. 18/2009 aveva rimesso la trattazione della questione.

Inoltre, il punto M2 del regolamento di regata, invocato dalla parte quale parametro normativo a sostegno della sua istanza di ricusazione, è inserito nella Appendice M la cui premessa chiaramente precisa " *Questa appendice contiene soltanto dei consigli: in certe circostanze può essere consigliabile modificare queste procedure. Essa si rivolge*

soprattutto ai Presidenti di Comitato delle Proteste, ma può essere di ausilio anche ai giudici, ai segretari del Comitato delle proteste, ai comitati di regata e agli altri che hanno a che fare con le udienze delle proteste o delle richieste di riparazione. ”

Ne consegue che quanto indicato al punto M2 costituisce una viva raccomandazione per i membri del CdR Unico di astenersi dal far parte anche del CdP quanto si discute una richiesta di riparazione per un presunto errore dello stesso CdR, senza che ciò tuttavia implichi automaticamente un obbligo tale quindi da inficiare la stessa composizione del Comitato o da attribuire alla parte in udienza il diritto di ricusare l'intera composizione del Comitato come è successo nel caso di specie.

L'unica ipotesi di ricusazione, che il regolamento consente alla parte in udienza di esercitare, è infatti quella prevista dalla regola 63.4 relativa ad un membro del Comitato che nella trattazione del caso sia una *parte interessata* nel senso proprio della definizione che riguarda situazioni di interessi economici o personali.

E' opportuno ribadire che, in ogni caso di necessità, la modifica o integrazione della composizione del Comitato è disciplinata dalle regole 89.2(b) e 91 RRS.

In conclusione la richiesta di ricusazione avrebbe dovuto essere rigettata dal CdP e l'udienza di riapertura avrebbe potuto concludersi dopo una ordinaria trattazione nel corso della quale il rappresentante di ITA 15321 doveva essere sentito e gli si doveva consentire di svolgere tutte le argomentazioni e difese dallo stesso ritenute utili a rappresentare la propria istanza di riparazione.

La violazione del legittimo diritto al contraddittorio della parte vizia insanabilmente la finale decisione del CdP di conferma della precedente decisione del 28 febbraio, a sua volta assunta in difetto di un effettivo contraddittorio, stante la assenza della parte, giustificata dalla mancata ricezione della convocazione.

In definitiva allo stato ci troviamo nella situazione iniziale di una richiesta di riparazione non ancora discussa in un'udienza all'esito di un regolare contraddittorio con la parte istante.

Per questi motivi

la Giuria d'Appello, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello di ITA 15321, annulla le decisioni impugnate e rimette la richiesta di riparazione al Comitato per le Proteste del IV Trofeo Challenge Ignazio Florio.

Così deciso a Genova il 16 luglio 2010

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale